



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

II SETTORE

*“Lavori pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali -
Ambiente – Servizi Ecologici - Progettazione –”*

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DELLE FRAZIONI
DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA SUL TERRITORIO DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI - DURATA ANNI 1 (UNO)**

Art. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’Appalto ha per oggetto il servizio di avvio a recupero dei rifiuti urbani per una durata pari ad anni 1 (uno).
2. Il quantitativo presunto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati da smaltire nel corso del periodo interessato é stimato in circa

CODICE CER	DESCRIZIONE	QUANTITA’ MINIME IN KG RIF. ANNO 2014
20.01.08	Rifiuti Biodegradabili	1.509.780
20.02.01	Potature	551.920

con possibilità di incremento o decremento del 30% circa (quantitativi effettivi dell’ultimo anno riferiti allo stesso periodo con servizio porta a porta su parte di territorio) dovuto all’estensione del porta a porta su tutto il territorio.

Art. 2

AGGIUDICAZIONE E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

1. L’appalto è aggiudicato alla Ditta che, in sede di gara, ha offerto, per l’espletamento del servizio, alle condizioni prescritte nel presente documento, il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. I prezzi unitari di conferimento posti a base di gara si intendono esclusi di tributo regionale se dovuto ed I.V.A..
3. Il ribasso offerto, espresso in unica percentuale, è fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, e si applica sull’elenco prezzi posto a base di gara.
4. Il corrispettivo, IVA di legge esclusa, si intende remunerativo per tutte le prestazioni previste nel presente documento, per esplicita ammissione dell’appaltatore fatta sulla base dei propri calcoli estimativi.



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



Art. 3
DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha la durata di 1 anno eventualmente rinnovabile di anno in anno per un massimo di anni 3 agli stessi prezzi, patti e condizioni salvo variazioni in diminuzione dei prezzi unitari in relazione all'andamento del mercato e previa adozione di specifica determinazione.

Art. 4
MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO APPALTATO

1. L'impianto di recupero/trattamento deve essere autorizzato ai sensi delle normative vigenti in materia (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) per il conferimento finale della tipologia di rifiuti identificata dai seguenti CER e deve garantire con continuità il conferimento di un quantitativo minimo di pari a

CODICE CER	DESCRIZIONE	QUANTITA' MINIME IN KG RIF.ANNO 2014
20.01.08	Rifiuti Biodegradabili	1.509.780
20.02.01	Potature	551.920

con possibilità di incremento o decremento del 30% circa (quantitativi effettivi dell'ultimo anno riferiti allo stesso periodo con servizio porta a porta su parte di territorio) dovuto all'estensione del porta a porta su tutto il territorio.

3. L'impianto di smaltimento deve assicurare il seguente orario minimo di apertura per il conferimento dei rifiuti:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

4. Qualora per causa di forza maggiore o impedimenti di altra natura, imprevisti od imprevedibili, l'impianto di smaltimento non possa ricevere i rifiuti, l'appaltatore deve assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato, senza nulla pretendere dal Comune. In tal caso gli eventuali costi di trasporto aggiuntivi sino alla destinazione finale sono a totale carico dell'appaltatore.

5. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti all'impianto finale di conferimento sono effettuati settimanalmente da altra ditta appaltatrice del Comune.

6. L'appaltatore dovrà fornire mensilmente al competente ufficio comunale tutti i dati relativi ai rifiuti conferiti ed accettati presso l'impianto finale di destinazione e smaltimento, necessari alla predisposizione del MUD e della dichiarazione annuale da inoltrare all'Amministrazione Provinciale.

7. La fornitura del Servizio verrà articolato nelle seguenti fasi operative:

1- POSIZIONAMENTO a terra di Cassoni **scarrabili o vasche, a tenuta stagna**, forniti dall'aggiudicatario, per le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti Organici provenienti dalla raccolta domiciliare (c.d. Porta a porta) presso il territorio di Roseto degli Abruzzi e



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



secondo la vigente calendarizzazione in punti indicati da questa Amministrazione civica in coordinamento con il gestore del servizio.

Le operazioni di carico degli stessi contenitori saranno eseguite dal soggetto gestore del servizio entro le ore 12.00 delle previste giornate di raccolta.

2- CARICO, recupero, degli stessi contenitori entro la stessa giornata e comunque prima del superamento del limite massimo di Mc 20.

3- TRASPORTO e CONFERIMENTO dei rifiuti Organici prelevati presso idoneo impianto per le OPERAZIONI di RECUPERO così come definite dall'all. c del D.Lgs 152/2006

Tale operazione sarà comprovata attraverso la trasmissione entro le successive 48ore del prescritto documento di trasporto o FIR al soggetto gestore del servizio.

Art. 5

AVVERTENZE LEGALI E NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

1. È onere esclusivo dell'appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità verso cose, persone, animali od altro, derivante e conseguente allo smaltimento dei rifiuti accettati dall'impianto finale di destinazione.

2. È esclusivamente a carico dell'appaltatore la responsabilità civile e penale conseguente all'inosservanza di leggi, decreti e regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali in vigore, ed in tali casi la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi contestazione ed addebito.

3. Il servizio richiesto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

a) dal presente foglio patti e condizioni;

b) dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle altre normative vigenti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti;

c) dal D.Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento attuativo, dal codice civile e dalle altre disposizione normative di diritto privato, per quanto non espressamente previsto dagli atti sopraindicati;

d) dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, sanità ed ambiente, stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Art. 6

CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO DELL'APPALTO E OBBLIGO DI CONTINUITÀ DI SERVIZIO

1. Il servizio del presente appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico, costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui all'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, pertanto, per nessuna ragione può essere sospeso od abbandonato, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Art. 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve assicurare la regolare e perfetta esecuzione del servizio in appalto.

2. È fatto obbligo all'appaltatore di segnalare al competente ufficio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio appaltato, ne impediscono il regolare adempimento.



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



3. Altresì, è fatto obbligo all'appaltatore di denunciare immediatamente all'ufficio comunale competente qualsiasi eventuale irregolarità rilevata all'atto dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto finale di destinazione e smaltimento.

4. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato d'oneri, l'appaltatore ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che vengano emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali ed in particolare il rispetto degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto degli Abruzzi.

5. L'appaltatore deve comunicare tempestivamente al Comune i nominativi del rappresentante legale e del responsabile tecnico ed ogni eventuale successiva variazione di tali soggetti.

6. In caso di gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della ditta appaltatrice, tutte le operazioni necessarie per la regolare esecuzione del servizio, oltre a quanto specificato nel successivo art. 14 del presente foglio patto e condizioni.

7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

Art. 8 DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione appaltante, sotto pena di risoluzione del contratto e rifusione dei danni, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia.

Art. 9 PERSONALE IN SERVIZIO

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente foglio patti e condizioni, l'appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dell'appalto assunto.

2. L'appaltatore è tenuto a:

- osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

3. L'appaltatore deve adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con esso.



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



4. Inoltre, l'appaltatore deve garantire l'osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

5. L'appaltatore è tenuto ad individuare un responsabile del servizio quale diretto interlocutore dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dell'appalto assunto.

6. Il Comune esercita il controllo sull'osservanza delle prestazioni e sul regolare espletamento del servizio appaltato tramite l'ufficio comunale competente.

Art. 10

SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto ad adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

2. L'appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 in attuazione della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 11

ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI – RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio appaltato. Altresì, risponde del risarcimento dei danni prodotti a terzi.

2. È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento del servizio appaltato.

3. L'Amministrazione Comunale è soggetto terzo ed estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore ed il proprio personale o i propri fornitori. All'Amministrazione Comunale non sono imputabili alcun onere né responsabilità derivanti dal rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il proprio personale o i propri fornitori, ivi compresi gli eventuali danni conseguenti all'inosservanza di obblighi giuridici e contrattuali facenti carico direttamente all'appaltatore stesso.

Art. 12

PROPRIETÀ DEI RIFIUTI

1. I rifiuti conferiti presso l'impianto finale di destinazione e smaltimento sono di esclusiva proprietà del Comune; solo all'atto dell'accettazione presso l'impianto finale di destinazione sono affidati all'appaltatore per lo smaltimento/recupero.

Art. 13

CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTI – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo pattuito, calcolato sulla base dell'offerta dell'appaltatore, si intende remunerativo per tutte le prestazioni richieste e da eseguire secondo le modalità precisate nel presente capitolato d'onere, per esplicita ammissione dell'appaltatore stesso, il quale dichiara di



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



aver eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

2. Il corrispettivo pattuito è fisso per tutta la durata dell'appalto e non è suscettibile di adeguamento di prezzo.

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura mensile al protocollo del Comune.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 135 del 07.08.2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni, pagando un importo pari ad 1/10 delle prestazioni non ancora eseguite, a meno che ciò non sia più oneroso della convenzione CONSIP o l'appaltatore si renda disponibile ad applicare le condizioni CONSIP più favorevoli.

Art. 14 PENALITÀ

1. L'appaltatore è sottoposto ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio e/o inadempienza alle prescrizioni contrattuali. La misura della penale è stabilita in €. 500,00 per ogni giorno di interruzione e/o inadempienza.

2. L'applicazione della penale è preceduta da specifica contestazione scritta, da far pervenire all'appaltatore a mezzo raccomandata A.R., oppure mediante telefax. L'appaltatore ha 10 giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine suddetto, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute congrue, il funzionario comunale Responsabile del Servizio, o suo delegato, irroga la penale, il cui importo viene dedotto dalla fattura relativa al mese successivo o incamerato direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere ripristinata entro 15 giorni dall'incameramento.

Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione appaltante, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale dell'appaltatore;
- b) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio da parte dell'appaltatore;
- c) subappalto del servizio, senza il preventivo consenso della stazione appaltante;
- d) cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- e) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico della ditta appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- g) successivi provvedimenti legislativi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- h) motivi di interesse pubblico legati a diverse scelte gestionali dell'Amministrazione, imposte da norme legislative e regolamentari, anche se successive alla stipulazione del contratto



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



d'appalto.

i) inosservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roseto degli Abruzzi ai sensi del D.Lgs 63/2013;

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il compenso da corrispondere all'appaltatore è proporzionato al periodo di svolgimento effettivo del servizio.

3. In tutti i casi di cui sopra, l'appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

4. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare la gestione del servizio al soggetto che segue immediatamente in graduatoria o ad altro soggetto.

5. Nei casi di cui alle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f) del comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione comunale riscuote la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno ed addebita alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

6. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e/o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.

Art. 16

CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore deve versare un deposito cauzionale definitivo, infruttifero, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali. Nel documento deve essere espressamente indicato:

- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore ad effettuare, su semplice richiesta del Comune, il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione dell'appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- che lo svincolo è disposto solamente dal Comune con apposita dichiarazione.

2. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale ed alla completa definizione di eventuali pendenze derivanti dallo stesso; viene restituita su richiesta scritta previo accertamento dell'adempimento a tutti gli obblighi contrattuali e salvo che sia stata promossa contestazione giudiziale.

3. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento se all'appaltatore è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Art. 17

SPESE E CONTRATTO

1. Tutte le spese per l'organizzazione del servizio assunto, nessuna eccettuata, sono a carico dell'appaltatore.

2. L'IVA, in quanto dovuta, ed il contributo regionale se dovuto, è a carico dell'Amministrazione appaltante.



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005



3. In caso di emanazione, successiva alla stipulazione del contratto d'appalto, di leggi, regolamenti o altre disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliscono di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.

4. Il contratto è stipulato nella forma di "scrittura privata" da registrarsi in caso d'uso.

5. Qualora l'appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nella data e nell'ora fissate dall'Amministrazione Comunale, l'aggiudicazione viene considerata decaduta ed il servizio può essere affidato al secondo concorrente in graduatoria.

Art. 18 **CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia sollevata in merito all'interpretazione ed all'esecuzione di ogni parte del contratto, qualora non risolvibile bonariamente ed in via amministrativa, è devoluta alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria.

2. Il foro competente in caso di controversie è quello del Tribunale di Teramo.

Art. 19 **ALTRE NORME**

1. La partecipazione alla gara d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente foglio patti e condizioni e nel bando.

Art.20 **RIFERIMENTI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto dal presente foglio patti e condizioni si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.



n. 18179/08/S. 8.6.2008



n. 8832 21.01.2005

